



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE E
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

E

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento denominato "Porto di Cagliari, Olbia e Porto Torres: manutenzioni straordinarie", di cui all'allegato 1, nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, del 1 dicembre 2016, n. 54, del 22 dicembre 2017, n. 98, del 28 febbraio 2018, n. 12 e del 28 febbraio 2018, n. 26, per gli interventi volti, alla messa in sicurezza delle infrastrutture, miglioramento della mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale e in ambito urbano, miglioramento dell'accessibilità ai nodi urbani, al rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori (Asse Tematico E – Altri interventi – Linea d'azione "Miglioramento sicurezza infrastrutture"), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020,

PREMESSO

- che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 1. l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;



- che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centrionord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
- che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico generale quello di “migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane” e “provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe”;
- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- che all'ambito dell'Asse Tematico E – Altri interventi sono stati destinati 306,98 milioni di Euro;
- che con l'Asse Tematico E – Altri interventi – si persegue l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza delle infrastrutture, della mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano, dell'accessibilità ai nodi urbani e del rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TE-T per le isole maggiori;
- che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, gli interventi finanziati rispondono ai seguenti obiettivi:
 - 1 - messa in sicurezza delle infrastrutture;
 - 2 - miglioramento della mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito urbano;
 - 3 - miglioramento dell'accessibilità ai nodi urbani;
 - 4 - rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla rete TEN-T per le isole maggiori;
- che il quadro economico della scheda di fattibilità dell'intervento denominato “ “ prevede una spesa complessiva di Euro
- che il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato in via preliminare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna l'importo di Euro 25.000.000
- che il CIPE con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016.
- che l'Art. 8 del Decreto Legge 30 Aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è intervenuto sulla disciplina delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti connesse agli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, prorogando il termine per il loro conseguimento al 31 Dicembre 2022.
- che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
- che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e l'AdSP del Mare di Sardegna;



- che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
- che l'AdSP del Mare di Sardegna con decreto presidenziale n. 227 del 15 luglio 2021 ha approvato lo schema della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1 - Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

1 - Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (di seguito indicato come Ministero) e l' Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna (di seguito indicata come AdSP) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione dell'intervento denominato "Porto di Cagliari, Olbia e Porto Torres: Manutenzioni straordinarie" di cui all'Allegato 1 previsto nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico E - Altri interventi - Linea d'Azione "Miglioramento sicurezza Infrastrutture) per un importo di Euro 25.000.000.

ART. 3

(Durata)

1 - La Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione dei rapporti finanziari tra i soggetti firmatari della stessa, connessi alla realizzazione dell'opera di cui all'Allegato 1.
2 - I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi ove non sia stata assunta dal Soggetto attuatore, l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'Art. 6.

ART. 4

(Contributo statale)

1 - L'importo del contributo riconosciuto all' AdSP in qualità di Soggetto beneficiario, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 è complessivamente pari a Euro 25.000.000 ed è erogato alla stessa AdSP, in qualità di Soggetto Attuatore con le modalità di cui all'art. 7.
2 - Su richiesta motivata della AdSP, nell'ambito dell'importo stanziato, è possibile procedere alla rimodulazione degli interventi di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016, nonché degli indirizzi determinati in sede di Comitato di vigilanza.
3 - Il contributo di cui al primo periodo in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore.

ART. 5

(Referente del Procedimento)

1 - La AdSP nomina quale Referente del Procedimento il Dott. Alessandro Franchi Dirigente della Direzione Pianificazione e Sviluppo per l'intervento riportato nell'Allegato 1 e previsto dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico E - Altri interventi), di cui alla Delibera CIPE n. 12/2018.
2 - Il Referente del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutica all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'intervento di cui all'Allegato 1.

ART.6

(Tempi di attuazione)



1 - La AdSP si impegna ad assumere direttamente, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti all'intervento di cui all'Allegato 1 entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE.

2 - L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorquando sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi.

ART. 7

(Erogazioni finanziarie)

1 - Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di ciascun intervento, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54 e 28 febbraio 2018 n. 12, nonché degli indirizzi determinati in sede di Comitato di vigilanza.

2 - Il contributo è erogato direttamente alla AdSP quale Soggetto Attuatore titolare dell'intervento.

3 - All'erogazione provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54 e 28 febbraio 2018 n. 12, nonché degli indirizzi determinati in sede di Comitato di vigilanza.

4 - Ai fini dell'erogazione del contributo, la AdSP in qualità di Soggetto attuatore propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa, sentito il soggetto in avalimento.

5 - L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento dell'intervento di cui all'Allegato 1 sulla base dei costi effettivamente sostenuti applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per ciascun intervento, previa richiesta del Soggetto Attuatore, a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento degli interventi nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF - RGS - IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato, come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

6 - I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il piano operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo.

7 - La AdSP, in sede di convenzione come specificato nel successivo art. 12, si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2022, l'obbligazione giuridicamente vincolante, fermo restando eventuali proroghe assentite dalla delibera CIPE, a cui la presente convenzione si intenderà adeguata.

8 - La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 8

(Verifica natura degli interventi)



- 1 - Il Soggetto Attuatore, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento.
- 2 - In fase successiva, ai sensi del cronoprogramma approvato con Delibera presidenziale La AdSP, trasmette copia del progetto esecutivo.
- 3 - I progetti di cui al comma precedente devono essere corredati di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 4 - Per ciascun intervento, salvo individuazione di successivi limiti più restrittivi, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

ART. 9

(Ammissibilità delle spese)

1 - Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

2 - Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

3 - Il soggetto attuatore, trasmetterà al Ministero, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal SI.GE.CO.

ART. 10

(Economie)

1 - Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016, nonché degli indirizzi determinati in sede di Comitato di vigilanza.

ART. 11

(Monitoraggio e Verifiche)

1 - L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che l'AdSP si impegna, ad applicare per quanto di competenza.

2 - Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli uffici competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento degli interventi di cui all'Allegato 1.

3 L'AdSP si impegna a garantire all'Ufficio del M.I.M.S. competente per territorio e a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

L'AdSP si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno n. 1 del 5 Maggio 2017, punto A.3) dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. L'AdSP si impegna a garantire la corretta alimentazione del Sistema di Monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità



operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;

- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture , FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 12

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54 e 28 febbraio 2018 n. 12, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia, nonché degli indirizzi determinati in sede di Comitato di vigilanza.

ART. 13

(Pubblicità avanzamento dell'intervento)

1 - La AdSP si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale dell'intervento di cui all'allegato 1 ammesso a finanziamento con il rispettivo cronoprogramma.

ART. 14

(Efficacia)

1 - La presente Convenzione è immediatamente vincolante per la AdSP, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1 – Scheda dell'intervento

Letto, firmato e digitalmente sottoscritto

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

La Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Presidente
(Prof. Avv. Massimo Deiana)